

Codice DB1414

D.D. 30 gennaio 2013, n. 221

Approvazione degli accordi tecnici per il supporto nella gestione dei Presidi regionali di Protezione Civile di Druento (TO), S. Michele (AL), Vercelli, Fossano (CN) e Verbania.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di approvare, per le motivazioni citate in premessa, gli accordi tecnici per il supporto nella gestione dei Presidi regionali di Protezione Civile di Druento (TO), S. Michele (AL), Vercelli, Fossano (CN) e Verbania, articolati in forma omogenea per tutte le sedi suddette, in relazione ai compiti ed attività richieste alle Associazioni convenzionate;

di approvare, contestualmente, l'Allegato 1, in cui è stato inserito l'elenco dei mezzi in assegnazione ai Presidi regionali di Protezione Civile di Druento (TO), S. Michele (AL), Vercelli, Fossano (CN) e Verbania;

di approvare, contestualmente, l'Allegato 2, in cui sono state inserite le indicazioni ed informazioni utili all'aggiornamento dei documenti su supporto informatico relativi alle risorse strumentali in stoccaggio nei Presidi regionali di Protezione Civile, messi a disposizione delle Associazioni su piattaforma web dedicata;

di dare atto che la stipula dei suddetti accordi non comporta alcun aumento degli oneri già previsti ai sensi delle Convenzioni in essere con il Coordinamento regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte, e con il Coordinamento delle Sezioni Piemontesi dell'Associazione Nazionale Alpini;

di dare atto che i suddetti accordi verranno firmati, in rappresentanza della Regione Piemonte, da parte del Dirigente del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.);

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla avvenuta piena conoscenza dell'atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R.22/2010.

Il Dirigente
Stefano Bovo